

Ordinanza n. 133 / 2020 - Prot. n. 35477

Li, 28 Novembre 2020

Il Sindaco

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25/03/2020, n. 19;

Visto il decreto-legge 16/05/2020, n. 33;

Visto il DPCM del 3/11/2020 e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, con cui sono state individuate nuove regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, classificate zona rossa, tra cui Regione Campania, alla quale si applicano a decorrere dal 15 e fino al 29 novembre 2020, le misure di prevenzione indicate negli artt. 2 e 3 del Dpcm del 3/11/2020 tra cui l'applicazione della seguente misura di contenimento *"f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. ..."*

Considerato che le misure straordinarie adottate hanno il preciso scopo di limitare la mobilità, riducendola all'essenziale, al fine di ridurre i casi di contagio;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 ed in particolare l'ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 con la quale il Presidente ha dettato, tra l'altro, disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza disponendo al punto 1.1 che *"con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi ..."*;

Preso atto che il Presidente della Regione Campania con Ordinanza n. 92 del 23/11/2020 ha disposto: *"... 1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza; ..."*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 130/2020 – Prot. nr. 35078 del 24/11/2020 con la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID- 19 in atto, per il periodo intercorrente dal 25 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie;

Rilevato che dalle comunicazioni nazionali il Ministero della Salute conferma la classificazione della Regione Campania in zona rossa;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed accertate le peculiari criticità con riferimento al proprio territorio;

Riscontrata la costanza di nuovi contagi accertati dall'ASL sul territorio di questo Comune anche durante quest'ultima settimana;

Atteso che non sono pervenuti dati rappresentativi in relazione allo screening volontario attivato dalla Regione Campania sulla popolazione scolastica interessata dalla possibile ripresa delle attività scolastiche in presenza;

Sentito il parere dei medici di base del territorio sull'opportunità di proseguire nella misura precauzionale della sospensione dell'attività didattica in presenza;

Ritenuto dover, in via precauzionale, sospendere le attività scolastiche in presenza dei servizi educativi, della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), della scuola primaria nonché della prima classe della scuola secondaria almeno fino alla data del 07/12/2020 nelle more di ulteriori determinazioni;

Visti:

- ≡ il Codice della Protezione Civile approvato con D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 ed in particolare l'art. 12 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- ≡ il Piano Comunale di Emergenza, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 3/11/2016 che prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di emergenza;
- ≡ la Legge 23/12/1978, n. 833;
- ≡ il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – art. 50;
- ≡ il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 – art. 117;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

D I S P O N E

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID- 19 in atto, per il periodo intercorrente dal 30 novembre 2020 e fino al 07 dicembre 2020, dei servizi educativi, della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), della scuola primaria nonché della prima classe della scuola secondaria fino alla data del 07/12/2020;
2. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Atripalda e la massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale.
3. Trasmettere la presente Ordinanza al Dirigente Scolastico, al Provveditorato agli studi di Avellino, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino ed al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ✓ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ✓ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.



Il Sindaco
Ing. Giuseppe Spagnuolo